
REGOLAMENTO D'ESAME

relativo all'esame di professione di

soccorritore / soccorritrice stradale

del **04 LUG 2013**
del

Organo responsabile:

Associazione promotrice RoadRanger

Visto l'articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Profilo professionale

Ambito di lavoro	I soccorritori stradali forniscono servizi nell'ambito dei trasporti, dell'assistenza ai veicoli e della circolazione. I loro clienti sono conducenti o proprietari di veicoli che presentano problemi di funzionamento parziali o totali.
Competenze professionali	<p>I soccorritori stradali sono in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">• valutare correttamente i pericoli e gli eventuali altri danni sul sito dell'incidente o del guasto, in particolare per quanto concerne la sicurezza delle persone e dei beni presenti, nonché i pericoli per l'ambiente, e adottare le misure ritenute necessarie;• definire la procedura da seguire d'intesa con i propri clienti, le compagnie di assicurazione e i rispettivi committenti;• fornire ai propri clienti consulenza in merito a tutte le questioni relative al guasto o all'incidente e aiutarli a riprendere il viaggio. <p>Con l'indirizzo di approfondimento "Autosoccorso stradale", sono inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">• diagnosticare e risolvere i guasti ai veicoli, sia con una riparazione d'emergenza sia con altri interventi, valutandone quindi correttamente le condizioni di guida e, ove possibile, ripristinarle. <p>Con l'indirizzo di approfondimento "Pronto intervento" sono in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">• mettere in sicurezza, recuperare, rimuovere, custodire correttamente o provvedere a smaltire i veicoli;• valutare la possibilità di riprendere la marcia dopo un incidente di lieve portata. <p>Con l'indirizzo di approfondimento "Pronto intervento e autosoccorso stradale" come generalisti sono in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">• diagnosticare e risolvere i guasti ai veicoli, sia• mettere in sicurezza, recuperare, rimuovere, custodire correttamente o provvedere a smaltire i veicoli. <p>Per questo profilo professionale i soccorritori stradali devono possedere competenze tecniche, mediche e sociali, nonché conoscenze nell'ambito della sicurezza stradale. I soccorritori stradali svolgono attività amministrative in maniera corretta e affidabile.</p>
Esercizio della professione	<p>I soccorritori stradali lavorano a tempo pieno oppure su richiesta, parallelamente alla loro regolare attività professionale. Si recano sul luogo dell'incidente o del danno, dove forniscono i propri servizi. In caso di guasti lavorano per lo più da soli. In caso di incidente, in genere non raggiungono per primi il sito dell'incidente, bensì vi si recano dopo le organizzazioni di pronto intervento, alle quali provvedono a prestare assistenza. I soccorritori stradali operano per lo più sul sito dell'evento, spesso in località ad alta densità di traffico (ad esempio in autostrada). Sia in questo tipo di situazione, sia sul sito di incidenti devono essere in grado di lavorare in condizioni difficili (stress, pericoli). Svolgono inoltre parte del loro lavoro in officina o in ufficio. Forniscono i loro servizi principali 24 ore su 24 e in particolare eseguono gli interventi all'esterno in qualsiasi condizione atmosferica.</p> <p>Sono dotati di abilità tecniche e doti comunicative a livello pratico, scritto e orale, che consentono loro di comunicare in maniera ottimale con tutti i soggetti coinvolti. Per l'esercizio di questa eterogenea attività un elemento imprescindibile è costituito dalle competenze sociali.</p> <p>I soccorritori stradali collaborano direttamente con le organizzazioni di pronto intervento. Nell'ambito della loro attività, fanno parte di una complessa rete costituita da diversi attori: persone coinvolte in guasti e incidenti, vittime di incidenti, committenti, polizia, vigili del fuoco, personale di soccorso sanitario, compagnie di assicurazione, autorità, ecc. Ne conoscono gli interessi e possono tenere conto delle loro esigenze nell'esercizio della propria attività lavorativa a seconda delle circostanze.</p>
Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura	<p>I soccorritori stradali fanno uso in modo professionale dei propri veicoli, ossia guidano in maniera economica, sanno utilizzare gli strumenti di lavoro e conoscono le attrezzature. Conoscono le attuali disposizioni di legge e le norme di sicurezza. Nell'ambito delle loro attività sul luogo del guasto o dell'incidente prestano particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della natura.</p> <p>Dal loro lavoro traggono beneficio gli utenti della strada grazie alla maggiore sicurezza, le persone bisognose di aiuto che ricevono assistenza medica, le organizzazioni di pronto intervento per la collaborazione ottimale, l'ambiente grazie alla prevenzione di danni ambientali indiretti, le compagnie di assicurazione grazie ai minori danni indiretti durante la riparazione dei guasti, il recupero e il trasporto dei veicoli.</p>

I soccorritori stradali possiedono conoscenze basilari di diritto assicurativo e conoscenze approfondite delle norme della circolazione stradale. Seguono programmi di formazione continua sia nel settore della tecnica automobilistica sia nei campi della sicurezza, della comunicazione, della circolazione stradale, della viabilità e del pronto soccorso.

1.2 Scopo dell'esame

L'esame di professione consente di verificare se il candidato o la candidata possiede le conoscenze e le capacità professionali per poter operare in qualità di soccorritore / soccorritrice stradale con indirizzo di approfondimento "Autosoccorso stradale" o "Pronto intervento".

1.3 Organo responsabile

1.31 L'associazione promotrice RoadRanger costituisce l'organo responsabile.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di tre anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, è determinante quello del presidente.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna regolarmente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione delle prove d'esame e conduce l'esame finale;
- f) sceglie i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide dell'ammissione all'esame finale come pure dell'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) definisce i contenuti dei moduli e i requisiti per la conclusione dei moduli;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide circa il rilascio dell'attestato professionale;
- j) gestisce le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e fissa la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento o all'accredito di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in base alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare mansioni amministrative a un segretario.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio di iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) indicazione della lingua d'esame;
- e) copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) indicazione dell'indirizzo di approfondimento;
- g) indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS).

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi:

- a) possiede un attestato federale di capacità per una formazione professionale di base di almeno tre anni nel settore automobilistico, della carrozzeria, delle macchine agricole o motociclistico e ha maturato un'esperienza pratica professionale in questi settori di almeno due anni nonché ha esercitato per almeno un anno la funzione di soccorritore/soccorritrice stradale nel settore di approfondimento scelto,

oppure

- b) possiede un attestato federale di capacità o un certificato equipollente e ha maturato un'esperienza pratica nei settori professionali di cui alla lettera a di almeno tre anni nonché ha esercitato per almeno un anno la funzione di soccorritore/soccorritrice stradale nel settore di approfondimento scelto,

oppure

- c) ha esercitato per oltre sette anni la funzione di soccorritore/soccorritrice stradale nel settore di approfondimento scelto,

e

- d) dispone dei certificati di fine modulo o delle dichiarazioni di equipollenza necessarie.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 Ai fini dell'ammissione all'esame finale devono risultare completati i seguenti moduli:
- modulo Sicurezza
 - modulo Persone e
 - un modulo dell'indirizzo di approfondimento (Autosoccorso stradale o Pronto intervento o Pronto intervento e autosoccorso stradale).

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono definiti nella descrizione dei moduli allegata alle direttive.

- 3.33 La decisione in merito all'equipollenza di certificati e diplomi esteri spetta alla SEFRI.
- 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale deve essere comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima del suo inizio. La decisione negativa deve indicare la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 I candidati versano la tassa d'esame previa conferma della loro ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e d'iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese di materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano nei termini previsti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Il mancato superamento dell'esame finale non dà diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 18 candidati rispondono ai requisiti di ammissione.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati vengono convocati almeno cinque settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione deve menzionare:
- a) il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale nonché degli strumenti ausiliari che i candidati sono autorizzati a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le eventuali domande di ricusazione dei periti devono essere motivate e presentate alla commissione GQ almeno tre settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso solo per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia o infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente comunicare per iscritto il suo ritiro alla commissione GQ, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione ai requisiti di ammissione, danno consapevolmente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terzi o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza strumenti ausiliari non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva finché non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

- 4.41 Lo svolgimento delle prove d'esame scritte deve essere sorvegliato almeno da una persona competente nella materia d'esame, la quale riporta per iscritto le proprie osservazioni.
- 4.42 Le prove d'esame scritte vengono valutate da almeno due periti, di cui al massimo un docente dei corsi propedeutici, i quali determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Gli esami orali si svolgono di fronte ad almeno due periti, di cui al massimo un docente dei corsi propedeutici, i quali prendono appunti sul colloquio e sullo svolgimento dell'esame, valutano la prova e assegnano la nota congiuntamente.
- 4.44 I parenti e coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato non possono prendere parte all'esame in qualità di periti.

4.5 Conclusione e riunione di attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione al termine di quest'ultimo. Il rappresentante della SEFRI è invitato per tempo alla riunione.
- 4.52 I docenti dei corsi propedeutici, i parenti, nonché coloro che sono o sono stati superiori o colleghi del candidato non possono partecipare alla delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE**5.1 Parti dell'esame**

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e ha la seguente durata.

Parte dell'esame	Tipo di esame	Durata
1 Nozioni professionali	scritto	1 h
2 Studio di caso	scritto	1,5 h
3 Studio di caso	orale	0,75 h
4 Colloquio specialistico	orale	0,75 h
Totale		circa 4 h

5.12 Ogni parte dell'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce tale suddivisione.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate sull'esame finale sono riportate nelle direttive concernenti il regolamento d'esame al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide circa l'equipollenza di parti d'esame già superate e attestati di competenza di altri esami a livello terziario, nonché circa un eventuale esonero da determinate parti d'esame previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE**6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note nelle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prove sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammessi solo i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se tutte le note delle parti d'esame corrispondono almeno a 4.0.

- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ decide autonomamente, sulla base dei risultati delle prove, circa il superamento dell'esame finale. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia ai candidati un certificato relativo all'esame finale, dal quale risultano almeno:
- la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - l'indirizzo di approfondimento;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale viene rilasciato dalla SEFRI su proposta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Soccorritrice / Soccorritore stradale con attestato professionale federale**
- **Secouriste de route avec brevet fédéral**
- **Strassenhelferin / Strassenhelfer mit eidg. Fachausweis**

La traduzione inglese consigliata è: «On Road Assistant with Federal Diploma of Professional Education and Training».

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere presentato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Tale decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa, su richiesta della commissione GQ, le tariffe in base alle quali vengono retribuiti i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione della SEFRI.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zofingen, *1. Juli 2013*

Associazione promotrice RoadRanger




Presidente dell'ente responsabile
Anton Graf

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, *4 Luglio 2013*

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore